

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267  
PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA  
TRA I COMUNI DI SALÒ E VALLIO TERME.**

**PREMESSO**

Che l'amministrazione comunale di Salò con delibera di C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione Comunale di Vallio Terme con delibera di C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi de legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art.98 comma 3 del D.Lgs. n.267 del 2000 e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Salò e di Vallio Terme, provincia di Brescia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Salò assume la veste di Comune capo convenzione.

**ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale, sentito il Sindaco del Comune convenzionato, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

**ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà ad assicurare il servizio il Vice Segretario della segreteria convenzionata individuato nel Vice segretario del Comune di Salò.

Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l'incarico di supplenza del Vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

**ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune di Salò provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico del Comune di Vallio Terme.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL attualmente in vigore, graverà su ciascun Comune in base alle ore settimanali di utilizzo nella seguente proporzione:

Comune di SALÒ': 32 h.

Comune di VALLIO TERME: 4 h.

La prestazione del servizio a favore del Comune di Vallio Terme avverrà di norma in orario pomeridiano, in un'unica giornata stabilita di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variata allo stesso modo per necessità di servizio.

**ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del Servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### ART. 7 - DURATA E CAUSE DELLO SCIoglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 2 (due) a partire dal 01/01/2018. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con un atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

#### ART. 8 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2<sup>a</sup> (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti) ai sensi della disposizione in materia di classificazione dei Comuni, vigente ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale. Non necessita di provvedimento di riclassificazione in quanto il Comune capo convenzione è già classificato di classe 2<sup>a</sup>.

#### ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della legge di registro vigente.

#### ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno sezione regionale della Lombardia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Salò \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Vallio Terme \_\_\_\_\_